

o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto".

Ne consegue che il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l'accordo sia raggiunto con **un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi**, (si veda il mandato di assistenza sottoscritto dal lavoratore a favore della O.S.) così come ribadito dal giudice di legittimità (con la sentenza n. 12858/2003 la Corte di Cassazione ha sostanzialmente confermato quanto già affermato in passato con la sentenza n. 11167/1991).

L'assistenza fornita dall'associazione in favore del lavoratore - purchè effettiva e cioè correttamente attuata mediante la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato (in tal senso, vedasi Corte Cass. Sez. lav. n. 20201/2017) - costituisce, pertanto, condizione imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, dunque, per il suo deposito presso l'Ispettorato territoriale.

L'ulteriore requisito richiesto espressamente dalla legge, ovvero **l'autenticità del verbale di conciliazione**, accertata dal Dirigente dell'Ispettorato territoriale o da un suo delegato, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale e, per ciò stesso, la possibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.

Quanto sopra esposto si concilia con il parere rilasciato in precedenza dalla competente Direzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. 5199 del 16/03/2016 e prot. 5755 del 22/03/2016) nella parte in cui - non difformemente dall'interpretazione, seppur risalente, fornita con la Circolare n. 1138/1975 - si è ribadito che, ai fini del deposito del verbale presso l'Ufficio territoriale, il soggetto sindacale "deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività".

La suddetta interpretazione deve essere, infatti, letta alla luce dell'art. 412 ter c.p.c. per il quale "la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative".

In altri termini, la norma consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione (generalmente trattasi dell'istituzione di apposite strutture periferiche ovvero della fissazione della sede, dei termini e del contenuto dell'istanza) esclusivamente alle Associazioni Sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività.

Ne consegue che soltanto con riferimento alle suddette fattispecie di "proceduralizzazione contrattuale" della conciliazione sindacale si rende necessaria la verifica dell'effettiva sottoscrizione da parte dell'associazione sindacale del contratto collettivo della categoria in esame nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale che, come precisato dalle citate note ministeriali, pur non potendosi concretare in un mero riscontro formale del rispetto delle procedure previste, potrà essere tuttavia effettuata mediante l'apposizione sul verbale di un'espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all'art. 412 ter c.p.c. ".

Pertanto, dalla lettura di quanto sopra, ne consegue che:

1) GENUINITA' DEL VERBALE REDATTO IN SEDE SINDACALE

Il verbale di conciliazione si può ritenere genuino e quindi idoneo a produrre i suoi effetti a condizione che:

- a) emerga, dalla lettura dell'accordo, l'effettiva assistenza al lavoratore da parte di un rappresentante dell'O.S. alla quale il medesimo lavoratore abbia conferito mandato. **Pertanto, è necessario che nel testo dell'intesa non venga riportata solo la presenza del rappresentante sindacale, ma che quest'ultimo venga individuato quale persona di fiducia ovvero prescelta dal lavoratore medesimo, che ha proceduto ad assistere. Il riferimento alla sede sindacale è un rinvio alla presenza fattiva del rappresentante sindacale di fiducia, il quale non dovrà né limitarsi a sottoporre al lavoratore esclusivamente i conteggi nell'ambito di una transazione già definita, né semplicemente "accompagnare" il legale del lavoratore per dare all'accordo la forma della conciliazione sindacale. Evitare assolutamente la situazione paradossale in cui un lavoratore abbia ad avvalersi di sindacati indicati allo stesso dipendente dal datore di lavoro;**
- b) i diritti di cui le parti dispongono nell'intesa siano sorti e nella loro disponibilità.

2) DELLE MODALITA' DI DEPOSITO DEL VERBALE IN SEDE SINDACALE (si veda l'allegato 1)

I verbali di conciliazione formati in sede sindacale sono depositati presso l'Ispettorato del Lavoro della circoscrizione ove l'accordo medesimo è stato sottoscritto.

Il deposito presso l'Ispettorato del Lavoro di Rimini dovrà avvenire mediante la consegna da parte di uno dei soggetti che ha sottoscritto l'accordo di n. 4 copie originali debitamente sottoscritte da tutte le parti interessate (quindi anche dal rappresentante sindacale del lavoratore che svolge l'effettiva assistenza al medesimo).

A ciascuna delle 4 copie presentate andrà allegata una relata di deposito (si veda l'allegato 2).

Di seguito, il Direttore di sede ovvero un suo delegato verificherà l'autenticità dell'accordo mediante:

- a) **riscontro del deposito della firma del conciliatore presso l'ITL;**
- b) **esame della relata di deposito allegata al verbale per la verifica della provenienza dell'accordo da una delle parti dello stesso ovvero dall'organizzazione sindacale o datoriale che ha fornito l'assistenza.**

Una volta effettuate le procedure di verifica dell'autenticità dell'accordo, si provvederà a mettere a disposizione una copia dell'accordo medesimo al lavoratore e una copia al datore di lavoro; mentre delle restanti copie, una sarà trasmessa alla cancelleria del Tribunale ed una rimarrà agli atti dell'Ufficio per un tempo non inferiore a 5 anni.

Qualora l'accordo sia composto da più di un foglio, lo stesso dovrà essere provvisto di un timbro di congiunzione apposto dalla O.S. che ha formato l'accordo stesso.

Qualora siano indicati come parte integrante dell'accordo degli atti preliminari o dei documenti, tali atti dovranno essere allegati al medesimo e muniti sempre di idoneo timbro di congiunzione.

In rispetto di quanto previsto dall'Ispettorato Nazionale nella nota sopra riportata, e in considerazione che non tutti i CCNL prevedono delle procedure di stipula degli accordi in esame, si chiede che, in applicazione del principio di responsabilizzazione delle OO.SS., venga riportato nell'intesa stessa una clausola espressa riguardante il pieno rispetto delle procedure di conciliazione qualora disciplinate dal Contratto collettivo di riferimento, siglato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il mancato rispetto della procedura di conciliazione prevista in un CCNL potrebbe comportare

l'impugnazione della transazione per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Infine si ritiene utile ricordare:

- a) di riportare sempre nel testo dell'accordo il luogo di svolgimento della procedura, al fine di determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 411 cpc;
- b) di verificare che il rapporto di lavoro oggetto di vertenza rientri nelle fattispecie di cui all'art. 409 c.p.c.;
- c) che il conciliatore deve essere garante dell'esatta identificazione delle parti dell'intesa e che il rappresentante sindacale, nell'ambito della propria attività di assistenza, deve in particolare escludere le transazioni/rinunce del lavoratore riguardanti i diritti assolutamente indisponibili.

Si avverte doverosamente che l'Ufficio non potrà inoltrare alla cancelleria del Tribunale competente i verbali contenenti le irregolarità individuate nella presente nota ovvero provvederà alla loro trasmissione evidenziando al Tribunale medesimo le irregolarità riscontrate.

Il presente documento viene trasmesso anche al Tribunale di Rimini per una proficua condivisione. Lo stesso Tribunale è cortesemente invitato a segnalare allo scrivente Ufficio le proprie eventuali posizioni discordanti rispetto a quanto qui contenuto.

Riferimenti normativi ovvero di prassi amministrativa in ordine cronologico:

1975 – Circolare n. 1138/g/77 del 17.03.1975;

2000 - Verbale di riunione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini del 27.01.2000;


2010 - art. 31 della Legge n. 183/2010;

2011 - Nota della Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini n. 34918 del 20.12.2011;

2016 – Note MLPS: prot. n. 5199 del 16.03.2016 e prot. n. 5755 del 22.03.2016;

2016 - Verbale di riunione svoltasi presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini del 20.12.2016;

2018 – Nota INL prot.n. 163 del 17.05.2018.



Il Dirigente

(Dott.ssa Raffaella Anna d'ATRI)

Allegato 1)

In considerazione delle esigenze prospettate dal Tribunale di Rimini, nonché di quanto evidenziato dalla richiamata nota INL prot.n. 163 del 17 Maggio 2018, si **riassume** la procedura di deposito di detti accordi redatti in sede sindacale:

- ✦ i verbali in sede sindacale dovranno essere depositati in numero di 4 copie: una rimarrà agli atti dell'Ufficio, una verrà depositata presso la cancellerie del Tribunale ed una sarà a disposizione di ogni soggetto stipulante;
- ✦ come concordato con le organizzazioni sindacali e datoriali di lavoro nella riunione del 27/01/2000, il verbale dovrà contenere, in calce, ovvero allegata, una relata di deposito (allegato 2) redatta a cura di un soggetto legittimato ad effettuare materialmente il deposito;
- ✦ nel verbale dovranno essere apposti i timbri di congiunzione dall'Organizzazione che ha formato l'accordo tra un foglio e un altro;
- ✦ qualora nell'accordo si faccia riferimento ad atti/documenti/verbali preliminari, dichiarati parte integrante dell'accordo medesimo, i predetti atti/documenti/verbali dovranno essere allegati e muniti di timbro di congiunzione;
- ✦ il testo dell'accordo dovrà contenere una clausola espressa riguardante il pieno rispetto della procedura di conciliazione prevista dal contratto e/o accordo collettivo siglato da un'associazione sindacale maggiormente rappresentativa, se prevista.

Allegato 2

RELATA DI DEPOSITO
(art. 411 c.p.c.)

Il presente verbale redatto in sede sindacale, composto da n. _____ fogli (incluso il presente), è stato depositato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini in data _____ a cura della _____, nella persona del sig./sig.ra _____ identificato/a mediante _____ n. _____ rilasciata il _____ dal _____, in qualità di parte dell'accordo ovvero legittimo rappresentante dell'associazione che ha partecipato al raggiungimento dell'accordo (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1138 del 17.03.1975).

Rimini li, _____

IL FUNZIONARIO

